



Gilda degli Insegnanti di Bologna

Mobilità e docenti neoimmessi in ruolo l'1. 9. 2009

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalla graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre per esami e titoli, bandito con DDG 1999 ovvero con DM 1990, sia dalla graduatoria ad esaurimento su sede provvisoria, **con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2009 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2009**, in quanto assunti oltre il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, per surroga o scorrimento delle graduatorie, **avranno assegnata la sede definitiva** con la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 2010/2011.

I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l'anno scolastico 2010/2011, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all'altro della medesima provincia.

I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 22 marzo 2010.

Nel caso non presentino domanda di mobilità entro il suddetto termine ovvero nel caso la presentino ma non siano accontentati, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, essi avranno assegnata una sede definitiva d'ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima (fase comunale) e nella seconda fase (fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l'ultima operazione della seconda fase, prevede **il trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.**

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neo immessi in ruolo non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nel nostro caso l'1.9.2009 (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), e non possono partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2009 - quindi non potranno presentare domanda di trasferimento neppure il prossimo a.s. 2010/2011).

Pertanto il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2009 potrà produrre domanda di trasferimento interprovinciale solo per l'anno scolastico 2012/2013 e domanda di trasferimento dall'a.s. 2011/2012.

Invece, per quanto riguarda ***il personale nominato in ruolo nei due anni precedenti:***

- il **docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2008** (lo scorso anno) potrà produrre la domanda di trasferimento provinciale per il 2010/11 ma non la domanda di trasferimento interprovinciale, mentre potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale per il 2010/11 il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2007.
- il **docente assunto con decorrenza 1.9.2008** può presentare domanda di trasferimento in ambito comunale e provinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione; **non possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale.**
- il **docente assunto con decorrenza 1.9.2007** può presentare **domanda di trasferimento in ambito comunale, provinciale e interprovinciale**, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.



Gilda degli Insegnanti di Bologna

Non incorre in tali limitazioni (C.C.N.I., art. 7, comma 1, punti I-III-V):

- il personale docente ed educativo non vedente (art. 3 legge 28.3.1991);
- il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);
- il personale docente di cui all'art. 21 della legge 104/92 (portatori di handicap con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);
- il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo;
- il personale docente di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 (portatori di handicap con connotazione di gravità);
- il personale docente che assiste un soggetto portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (i **genitori** anche adottivi o **coloro che esercitano legale tutela** di portatori di handicap in situazione di gravità, **il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza** al genitore handicappato in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio o della figlia in situazione di handicap grave, perché totalmente inabili, **uno dei fratelli o una delle sorelle**, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con il soggetto handicappato, in situazione di gravità. **(per informazioni più dettagliate si legga attentamente il punto V dell'art. 7 del CCNI del 19.02.2010.**

Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.

*In quanto al 22.3.2010 (data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità) **i docenti neo immessi in ruolo non hanno ancora superato l'anno di formazione, per l'a.s. 2010/2011 non possono presentare la domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o passaggio di cattedra provinciale e interprovinciale)**, come chiarito, inequivocabilmente, dal comma 1 dell'art. 3 del CCNI 16.02.2010.*

Una volta superato l'anno di prova e solo a questa condizione, i suddetti docenti potranno presentare per l'a.s. 2011/2012 domanda di mobilità professionale sia nella provincia di titolarità sia in altra provincia in quanto il vincolo di cui all'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, è limitato ai soli trasferimenti e non anche alla mobilità professionale.

Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.

Il docente immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2009 potrà chiedere, una volta ottenuta per nella seconda fase dei trasferimenti la sede definitiva, l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità ovvero nella provincia di residenza per il prossimo anno scolastico 2010/2011 se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:



Gilda degli Insegnanti di Bologna

- ricongiungimento al coniuge **o al convivente**, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.

In pratica **una docente bolognese, assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2009 nella provincia di Modena su sede provvisoria, una volta ottenuta, per trasferimento, la sede definitiva con decorrenza 1.9.2010, ricorrendo i motivi sopra indicati, potrà produrre, nei termini che saranno fissati (orientativamente giugno/luglio 2010), la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale all'U.S.P. di Bologna** per sedi della provincia di Bologna, inviando in fotocopia per conoscenza la domanda all'U.S.P. di Modena.

La stessa docente potrà anche negli anni seguenti, ricorrendone i motivi, ripresentare domanda di assegnazione provvisoria.

Per il 2011/2012, superato l'anno di formazione e avendone i requisiti, (specifica abilitazione), potrà presentare domanda di passaggio di ruolo e/o passaggio di cattedra per sedi della provincia di Bologna.

Potrà chiedere il **trasferimento interprovinciale** dalla provincia di Modena per sedi della provincia di Bologna **solo per l'a.s. 2012/2013.**

I consigli per i docenti neo immessi in ruolo.

Leggere attentamente del CCNI del 12.02.2009 i seguenti articoli e allegati:

– art 2, art.3, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2,art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D (tabella valutazione dei titoli e dei servizi e relative note).

Leggere attentamente della CM 29.12.2005 n. 94 prot. 4562 i seguenti articoli e allegati: –art. 2, art. 3, art. 4, art.9 (si raccomanda una lettura approfondita).

Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati: –scuola dell'infanzia allegato G3 scuola primaria allegato H3 scuola secondaria primo grado allegato I/4 –scuola secondaria secondo grado allegato J/4.

Si ricorda di datare e firmare l'istanza di mobilità.

Per la dichiarazione dei servizi, prestati prima dell'immissione in ruolo, utilizzare l'allegato D all' Ordinanza Ministeriale per l'a.s. 2010/2011.

Per la compilazione delle dichiarazioni personali ai sensi del DPR 445 del 28.12.2005 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, utilizzare i modelli prestampati proposti dalla Gilda degli Insegnanti di Bologna ed elaborati da G. Cadoni, compilando ovviamente le sole parti che interessano e barrando quelle che non interessano. Le dichiarazioni vanno datate e firmate

Tutti i modelli e gli allegati citati nella presente scheda sono contenuti nel presente lavoro.

Per consulenza sulla mobilità i neo immessi in ruolo possono rivolgersi alle sedi provinciali della Gilda degli insegnanti il cui elenco è reperibile sul sito www.gildains.it